



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 226 DEL 20-08-19

Oggetto: **INCARICO ASSISTENZA GIUDIZIALE PER INTRODUZIONE RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE AVENTE AD OGGETTO L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 43/15.12.2017. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE A SEGUITO DI SENTENZA N. 7955 DEL 19/6/2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di agosto, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 19/3/2019 avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2019.";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 13/02/2018 avente ad oggetto "INCARICO ASSISTENZA GIUDIZIALE PER INTRODUZIONE RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE AVENTE AD OGGETTO L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 43/15.12.2017.", con la quale è stato disposto:

"

.....

2. di promuovere apposito ricorso giurisdizionale avanti al competente T.A.R. del Lazio per l'annullamento delle previsioni ritenute lesive dell'ordinanza n° 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, ritenendo tale iniziativa rispondente alle ragioni di tutela del Comune per le ragioni sopra esposte in premessa;

3. di autorizzare conseguentemente il Sindaco – quale supporto di indirizzo e comunque nella prospettiva di fugare ogni dubbio in ordine al procedimento di legittimazione dell'Ente alla proposizione della domanda ed alla relativa costituzione in giudizio nonché per quanto altro occorrere possa – a conferire mandato di assistenza nonché rappresentanza e difesa nel giudizio da instaurare nonché a porre in essere ogni altro atto utile alla piena attuazione del presente deliberato;

4. di nominare l'Avv. Alessandro Lucchetti del Foro di Ancona, quale procuratore e difensore di questo Comune, nel procedimento giurisdizionale avanti al competente T.A.R. del Lazio da instaurare per l'annullamento delle previsioni ritenute lesive dell'ordinanza n° 43 del 15.12.2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, autorizzando il medesimo procuratore e difensore alla sottoscrizione e notifica del ricorso nonché a tutti gli altri atti meglio definiti nel mandato e comunque conseguenti secondo legge nonché ad eleggere domicilio in Roma, in Via Principessa Clotilde n° 2, presso lo Studio dell'Avv. Prof. Angelo Clarizia del Foro di Roma;

5. di procedere all'affidamento del mandato di cui sopra, nel quadro normativo richiamato nelle premesse, nonché all'impegno della spesa di presunta di € 2.000,00 compresi I.V.A. e percentuale contribuzione spettante alla Cassa di Previdenza Forense, con imputazione al Cap. U. 138 del corrente bilancio provvisorio di esercizio, ed alla sottoscrizione della relativa convenzione con il legale incaricato.

....."

Vista la propria determinazione n. 125 del 8/5/2018 con la quale si è provveduto alla liquidazione la parcella professionale emessa dallo Studio dell'Avv. Alberto Lucchetti e Associati in data 30/4/2018 di €. 903,47, oneri accessori compresi, a titolo di anticipo competenze;

Vista la sentenza del TAR Lazio n. 07955/2019 del 19/6/2019 con la quale: "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dispone l'estromissione della Presidenza del Consiglio;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'art.5 dell'ordinanza n.43/2017 in epigrafe, nei limiti di cui in motivazione;
- condanna l'amministrazione resistente alle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori se dovuti come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.";

Vista la nota del 17/7/2019 con la quale lo Studio dell'Avv. Alberto Lucchetti e Associati ha provveduto alla quantificazione delle competenze a saldo per l'attività svolta;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione del saldo del compenso professionale;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare in favore dello Studio dell'Avv. Alberto Lucchetti e Associati la somma di €. 1.384,92 lordi (oneri accessori compresi) a titolo di saldo delle competenze per l'incarico assistenza giudiziale per introduzione ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale avente ad oggetto l'annullamento dell'ordinanza commissariale n. 43/15.12.2017, come definito con sentenza n. 7955 del 19/6/2019;

2) Di imputare la suddetta spesa complessiva di €. 1.384,92 al capitolo 138 "Spese per liti a tutela delle ragioni del Comune": nel seguente modo:

- €. 1.096,53 impegno n. 41/2018, finanziato da FPV.

- €. 288,39 impegno n. 173/2019, competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Girolami Luigino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 21-08-2019 al 05-09-2019

Li 21-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Girolami Luigino
